

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2421, 408, 1142, 1580, 1634, 1861 e 2328-A

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PONTONE)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo  
in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio  
e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi  
(n. 2421)

**presentato dal Ministro delle attività produttive  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della difesa  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
col Ministro della salute  
col Ministro per i beni e le attività culturali  
col Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione  
col Ministro per gli affari regionali  
e col Ministro per le politiche comunitarie**

*(V. Stampato Camera n. 3297)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2003*

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (n. 408)

**d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

---

Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (n. 1142)

**d’iniziativa dei senatori SAMBIN, AGOGLIATI, ARCHIUTTI, ASCIUTTI, ALBERTI CASELLATI, BASILE, BIANCONI, BOBBIO Luigi, CANTONI, CARRARA, CASTAGNETTI, CHIRILLI, CICCANTI, COMINCIOLI, CORRADO, COSTA, CRINÒ, D’AMBROSIO, D’IPPOLITO, DE RIGO, DEGENNARO, EUFEMI, FABBRI, FALCIER, FASOLINO, FAVARO, FEDERICI, FERRARA, FRAU, GABURRO, GENTILE, GIRFATTI, GIULIANO, GRECO, GUASTI, GUBERT, GUBETTI, IERVOLINO, IOANNUCCI, IZZO, LAURO, MAINARDI, MANFREDI, MANUNZA, MELELEO, MINARDO, MORRA, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, NESSA, OGNIBENE, PALOMBO, PASINATO, PASTORE, PESSINA, PONZO, RIZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, SUDANO, TATÒ, TREDESE e TUNIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2002

---

Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell’installazione e manutenzione di impianti (n. 1580)

**d’iniziativa del senatore VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2002

---

Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la  
produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 1634)

**d'iniziativa del senatore CREMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2002

---

Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (n. 1861)

**d'iniziativa dei senatori MULAS, SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio,  
CHINCARINI, DELOGU, FEDERICI, FIRRARELLO, MANUNZA,  
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MURINEDDU, RIZZI,  
SCOTTI, TUNIS e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2002

---

Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia  
elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche  
nazionali (n. 2328)

**d'iniziativa dei senatori COVIELLO, BASTIANONI, CASTELLANI,  
DETTORI, GIARETTA e SCALERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2003

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 2421*

---

NONCHÉ SULLE

# **PETIZIONI**

**del signor Bruno Lo Chiatto (n. 112)**

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2001**

**E**

**del signor Francesco Di Pasquale**

**PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2002**

---

**INDICE**

|  |      |    |
|--|------|----|
| Relazione .....  | Pag. | 6  |
| Pareri:  |      |    |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....  | »    | 8  |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....  | »    | 10 |
| – della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....   | »    | 12 |
| Disegno di legge n. 2421, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione ..... | »    | 15 |
| Disegni di legge:  |      |    |
| – n. 408, d’iniziativa del senatore Magnalbò .....   | »    | 81 |
| – n. 1142, d’iniziativa dei senatori Sambin ed altri .....   | »    | 84 |
| – n. 1580, d’iniziativa del senatore Valditara .....   | »    | 85 |
| – n. 1634, d’iniziativa del senatore Crema .....   | »    | 86 |
| – n. 1861, d’iniziativa dei senatori Mulas ed altri .....  | »    | 88 |
| – n. 2328, d’iniziativa dei senatori Coviello ed altri .....   | »    | 91 |
| Petizioni:   |      |    |
| – presentata dal signor Bruno Lo Chiatto (n. 112) .....  | »    | 97 |
| – presentata dal signor Francesco Di Pasquale .....  | »    | 98 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge sul riordino del settore energetico è un'opportunità di grande rilevanza ai fini di un complessivo riordino del settore dell'energia. È una tappa importante per completare il quadro normativo di riferimento del settore energetico e porre le basi per una maggiore stabilità e certezza delle regole, soprattutto per favorire gli investimenti nel settore energetico, ovviamente con i tempi necessari per l'evoluzione di un settore così complesso e per la realizzazione delle relative infrastrutture. In tale ambito, appare molto rilevante la prima parte del disegno di legge, che contiene la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il Titolo V della Costituzione, così come le indicazioni degli obiettivi generali della politica energetica che devono ispirare la comune azione dello Stato e delle Regioni nel settore. Si tratta di norme volte a garantire interessi comuni, nell'ambito delle strategie dirette a rendere competitivo il sistema Paese. In particolare, vengono disciplinati i profili riconducibili a materie che la riforma costituzionale espressamente riserva alla competenza esclusiva dello Stato (unità giuridica ed economica dello Stato, tutela della concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tutela della sicurezza), nonché gli aspetti relativi a funzioni che sono attribuite allo Stato in base all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Per quanto riguarda poi i rapporti tra il Governo e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, le disposizioni del disegno di legge sono orientate ad evitare l'insorgere di incertezze regolatorie che possano impedire il pieno sviluppo del mercato dell'ener-

gia elettrica e del gas naturale e deprimere gli investimenti da parte degli operatori.

Un altro degli obiettivi primari del testo in esame, in effetti, è quello di correggere alcune criticità e disfunzioni degli attuali assetti di mercato, al fine di dare compiuta attuazione al processo di liberalizzazione, senza tralasciare le problematiche relative allo sviluppo della concorrenza e alla tutela dei clienti finali e all'incremento dell'efficienza.

Recentemente sono stati fatti molti passi in avanti per conseguire una maggiore apertura nel settore elettrico. Ora viene ulteriormente ridotta la soglia di eleggibilità dei clienti idonei, fissando al contempo scadenze certe di trasformazione dell'insieme dei clienti vincolati.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, giunge in Assemblea dopo un ulteriore approfondito esame da parte della Commissione Industria. Si è deciso di procedere ad audizioni informali dei soggetti coinvolti, al fine di acquisire utili e preziosi elementi conoscitivi. In particolare sono stati auditi l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, i rappresentanti delle Regioni, del Cnel, delle organizzazioni imprenditoriali, artigianali e sindacali nonché delle principali imprese operanti nel settore energetico.

L'esame si è svolto con la piena collaborazione di tutte le parti politiche. Si è provveduto innanzitutto ad eliminare le sovrapposizioni del testo con quanto già disciplinato dal decreto-legge cosiddetto anti-*blackout*, che, come è noto, aveva anticipato alcuni aspetti urgenti del riordino del settore energetico. In particolare, si propone la soppressione dell'articolo 9 (misure per l'organizzazione

e lo sviluppo della rete elettrica), dell'articolo 10 (terzietà delle reti), dell'articolo 12 (semplificazione dei procedimenti di autorizzazione), dell'articolo 13 (delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione dell'energia elettrica) e di alcuni commi dell'articolo 15 (misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza).

L'accoglimento di emendamenti - alcuni dei quali proposti dalle opposizioni - ai primi articoli ha consentito di precisare ulteriormente la definizione del regime delle attività del settore energetico e di inserire tra gli obiettivi generali della politica energetica la salvaguardia delle attività economiche localizzate nelle aree a declino industriale. È stato inoltre esplicitato il principio della tutela degli utenti, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni disagiate, nonché potenziato il ruolo delle Regioni nella fissazione degli obiettivi nazionali in materia di uso efficiente dell'energia.

In vista della progressiva apertura del mercato, è stato poi ritenuto opportuno rafforzare la salvaguardia dei clienti idonei che non vogliono esercitare il diritto di passare al mercato libero, prevedendo che essi continuino ad essere approvvigionati dall'Acquirente unico.

Sono state inoltre introdotte norme per rendere più agevole l'applicazione dell'Iva alle operazioni effettuate sul mercato elettrico.

È stato confermato, con alcune precisazioni, il passaggio dal regime di concessione

a quello di autorizzazione per gli impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, nonché rafforzata la tutela della concorrenza nel conferimento delle concessioni per lo stoccaggio di gas naturale.

A fini di salvaguardia ambientale è inoltre promossa la diffusione del gas naturale come carburante per il trasporto pubblico e privato.

Nell'ambito delle misure per facilitare la produzione di idrocarburi in terraferma, si è poi proceduto alla determinazione del valore massimo delle misure compensative dovute per il mancato uso alternativo del territorio, in analogia con quanto già stabilito per il settore elettrico.

Rimane il problema della sovrapposizione delle norme contenute nell'articolo 23 con il decreto legislativo di recepimento della direttiva sulle fonti rinnovabili, e nell'articolo 30 con il decreto-legge che disciplina le procedure per l'individuazione del sito per lo stoccaggio delle scorie radioattive: su questi punti la Commissione ha preferito rinviare il dibattito all'Assemblea, pur nella consapevolezza della necessità di un intervento, volto ad evitare di introdurre elementi di incertezza normativa.

Auspico, quindi, lo svolgimento di un attento esame del provvedimento, aperto ad interventi che possano eventualmente consentire ulteriori miglioramenti del testo in esame.

PONTONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

**sul disegno di legge n. 2421**

21 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le osservazioni seguenti.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 18, comma 1, quando si riferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali richiamano, evidentemente, anche se in forma più o meno abbreviata, la lettera *m*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che le disposizioni in questione possono essere ritenute compatibili con la delimitazione costituzionale delle competenze legislative, solo nel presupposto che si ritenga implicito l'effettivo riferimento alla «tutela dei diritti civili e sociali» senza incorrere nella apparente, erronea identificazione diretta dei «livelli essenziali delle prestazioni» con le attività economiche oggetto dell'intervento normativo.

Infatti, la deroga alla competenza legislativa (anche) regionale si giustifica esclusivamente in ragione della competenza statale – lettera *m*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – se e in quanto le attività in questione realizzino o favoriscano quella tutela.

Inoltre, si segnala che in tema di procedimenti autorizzatori quelli di competenza statale dovrebbero comprendere – senza alterare lo scopo di semplificazione – anche una fase di consultazione delle regioni interessate, in base al principio di leale collaborazione: anche questa possibilità, peraltro, può essere considerata inclusa nelle disposizioni in esame.



Le osservazioni formulate sul disegno di legge si intendono riferite, in quanto compatibili, anche agli emendamenti segnalando che in alcuni casi il principio di leale collaborazione può essere rispettato anche senza ricorrere a procedure obbligatorie di intesa, ma limitandosi a forme di consultazione tempestiva.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

**sul disegno di legge n. 2421: testo ed emendamenti**

28 gennaio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo e nel presupposto che l'attribuzione di funzioni amministrative residuali alle Regioni rispetto a quelle attribuite allo Stato, di cui all'articolo 19, si sostanziano principalmente in attività di concessione di autorizzazioni già svolte dalle Regioni stesse, e che le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33 non hanno un effetto significativo sul gettito tributario, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che agli articoli 6, comma 4, lettera *d*) e 21, comma 3, vengano introdotte apposite clausole di invarianza degli oneri per la stipula di accordi di programma;

che all'articolo 23, il comma 5 venga sostituito dal seguente: «5. Alla copertura degli oneri generali di sistema relativi ai nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate si provvede anche attraverso i proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3»;

che venga soppresso l'articolo 30;

che il comma 2 dell'articolo 34 venga sostituito dal seguente: «2. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 1, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini delle istruttorie di cui al medesimo comma 1, si provvede mediante le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 1»;

che al comma 2 dell'articolo 35 venga soppresso l'onere relativo al 2003 e la corrispondente copertura finanziaria;

che al comma 3 dell'articolo 35 venga aggiornato il riferimento all'ultima legge finanziaria approvata (legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Esprime, altresì, parere non ostativo sulle proposte 27.4 e 27.0.3 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le agevolazioni ivi previste vengano configurate come limiti massimi di spesa e che venga indicata, nella clausola di copertura, la ripartizione degli oneri per ciascun esercizio finanziario del triennio 2004-2006 e nel presupposto che si tratti di interventi di conto capitale.

Esprime, inoltre, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 29.3, sulla quale il parere è contrario, nonché degli emendamenti 3.25, 16.0.2, 22.14, 23.33, 25.5, 25.3, 30.2, 33.0.2 (limitatamente al capoverso 33-*septies*), 33.0.2 (limitatamente al capoverso 33-*octies*), 33.0.1, 22.3, 22.0.1, 21.13, 23.35 (limitatamente al comma 4 del capoverso 23), 23.29 (limitatamente al comma 4) e 25.0.2, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: CHIRILLI)

**sul disegno di legge n. 2421**

28 gennaio 2004

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

rilevato che il quadro normativo fondamentale per ciò che attiene ai settori dell'energia elettrica e del gas è definito dal decreto legislativo n. 79 del 1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE, e dal decreto legislativo n. 164 del 2000, di recepimento della direttiva 98/30/CE;

rilevato altresì che, con decorrenza dal 1° luglio 2004, entreranno in vigore le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, approvate il 26 giugno 2003, recanti norme comuni per il mercato interno, rispettivamente, dell'energia elettrica e del gas, destinate a modificare le direttive testè citate;

ricordato inoltre che, per quanto riguarda il diritto di accesso alla rete energetica, sempre il 26 giugno 2003 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1228/2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;

richiamata la direttiva 2003/87/CE, recante disposizioni in materia di scambi di quote di emissione di gas ad effetto serra;

ritenuto che il disegno di legge, nel suo impianto complessivo, sia idoneo a dare impulso al processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas;

rilevato tuttavia come esso presenti taluni profili di dubbia compatibilità con le pertinenti normative comunitarie;

richiamato, a tale riguardo, il disposto dell'articolo 11, che prevede, al comma 1, che il Ministero delle attività produttive possa attribuire, su richiesta, ai soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana il beneficio dell'esenzione dall'applicazione della disciplina che prevede il diritto all'accesso dei terzi;

rilevato come lo stesso articolo 11 precostituisca in almeno venti anni la durata dell'esenzione in questione, e determini la sua misura in una quota pari almeno all'80 per cento della nuova capacità, laddove l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, al comma 3, prevede che durata e misura delle esenzioni in parola siano definite caso per caso;

rilevato che l'articolo 14, nell'ipotesi in cui a processi di concentrazione di imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas partecipino imprese o enti di Stati dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, prevede che il Governo possa definire condizioni e vincoli ai quali devono conformarsi tali imprese ed enti allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ovvero la concorrenza nei mercati;

considerato che tale meccanismo potrebbe dare adito a rilievi in ambito comunitario, atteso che, alla stregua della comunicazione della Commissione europea 97/C-220/06, relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari, le restrizioni alla libera circolazione dei capitali e al diritto di stabilimento devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificate da motivi stringenti d'interesse pubblico ed essere comunque idonee allo scopo perseguito. Ciò, anche alla luce delle indicazioni desumibili dalla lettera di richiesta di chiarimenti inviata all'Italia il 16 ottobre 2002 con riferimento alle previsioni del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, che ebbe ad introdurre disposizioni di contenuto analogo;

rilevato che l'articolo 15, comma 5, stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2004, sono considerati clienti idonei (ossia abilitati ad approvvigionarsi di energia scegliendo liberamente il fornitore) i clienti non domestici e che, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono clienti idonei tutti i clienti finali;

considerato che è tuttavia fatta salva (articolo 15, comma 5, capoverso 5-*sexies*) la possibilità per i clienti idonei di chiedere al proprio distributore di continuare ad essere ricompresi, anche dopo il 1° luglio 2007, nel mercato dei clienti vincolati per non più di due volte e per un anno, il che comporterebbe il differimento di due anni dei termini previsti in proposito dall'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE;

rilevato che l'articolo 22, comma 2, del disegno di legge introduce un meccanismo diretto a promuovere, anche mediante il ricorso a misure sanzionatorie, la progressiva riduzione delle quote di emissione di anidride carbonica da parte dei soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, secondo un meccanismo che appare suscettibile di incidere sul costo di produzione dell'energia;

ricordato che lo stesso articolo prevede che il Ministro delle attività produttive stabilisca con proprio decreto le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, «in accordo con le direttive europee in materia»;

considerato che tale meccanismo presenta elementi di difformità rispetto a quanto previsto dalla pertinente direttiva europea, la 2003/87/CE, la quale fa riferimento a tutti i gas ad effetto serra, e non alla sola CO<sub>2</sub>, e riferisce i permessi di emissione ai singoli impianti e non ai soggetti produttori che ne hanno l'esercizio;

rilevato che l'articolo 23, al comma 9, ammette a beneficiare del regime riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili derivanti dai rifiuti;

ricordato che, secondo l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/77/CE, sono ricomprese fra le «fonti energetiche rinnovabili», fra le altre, quelle risultanti dal trattamento di rifiuti e residui limitatamente però alla parte biodegradabile;

esprime parere favorevole,

sottolineando l'opportunità di un'attenta verifica circa i profili di compatibilità con le normative comunitarie evidenziati in premessa.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI  
DELLA LEGISLAZIONE  
NEL SETTORE DELL'ENERGIA

## Art. 1.

*(Principi fondamentali)*

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge.

2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria.

3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI  
DELLA LEGISLAZIONE  
NEL SETTORE DELL'ENERGIA

## Art. 1.

*(Principi fondamentali)**Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(*Regime delle attività del settore energetico*)

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo **anche di oli minerali**, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.

2. **Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.**

3. Le attività di distribuzione di energia elettrica e gas **naturale a rete**, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

Art. 3.

(*Obiettivi generali di politica energetica*)

1. Sono obiettivi generali di politica energetica del Paese:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Regime delle attività del settore energetico*)

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché **le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia e la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.**

*Soppresso*

2. Le attività di distribuzione di energia elettrica e gas, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento **nazionale** di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

Art. 3.

(*Obiettivi generali di politica energetica*)

1. *Identico:*

a) *identica;*



(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

versificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili **assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle incentivazioni di minore impatto ambientale e territoriale;**

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

2. Lo Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e gli enti locali assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

#### Art. 4.

(*Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore*)

1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) *identica*;

l) *identica*;

m) **fermo restando l'obbligo di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, prevedere apposite misure di salvaguardia per le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale a declino industriale;**

n) *identica*.

2. *Identico*.

#### Art. 4.

(*Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore*)

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati *standard* di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) il rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

Art. 5.

*(Attribuzione delle funzioni amministrative)*

1. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dall'articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 6.

*(Esercizio delle funzioni amministrative statali)*

1. Sono esercitati dallo Stato, anche attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

- a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
- b) la definizione del quadro di programmazione di settore;
- c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Attribuzione delle funzioni amministrative)*

*Identico*

Art. 6.

*(Esercizio delle funzioni amministrative statali)*

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero dell'interno dalla legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

l) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

**g) l'adozione di misure finalizzate a garantire la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle famiglie e alle persone che versano in condizioni economiche disagiate;**

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

*m)* l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

*n)* le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

*o)* le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

*p)* la fissazione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di utilizzo efficiente e razionale dell'energia, nonché di risparmio energetico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;

*q)* la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*r)* la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata;

*s)* l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

*t)* la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici.

2. Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato, anche attraverso l'Autorità per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*n)* *identica*;

*o)* *identica*;

*p)* *identica*;

*q)* la fissazione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di utilizzo efficiente e razionale dell'energia, nonché di risparmio energetico, **d'intesa con** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;

*r)* *identica*;

*s)* *identica*;

*t)* *identica*;

*u)* *identica*;

**v) la definizione degli obblighi minimi di servizio pubblico e di servizio universale relativi al settore elettrico e a quello del gas.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

l'energia elettrica e il gas, esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

b) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

c) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

d) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

e) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;

f) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

g) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali;

h) la quantificazione dell'obbligo, a carico di produttori e importatori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili nonchè le regole generali per la commercializzazione dei «certificati verdi».

3. Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato, anche attraverso l'Au-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

torità per l'energia elettrica e il gas, esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

b) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

c) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

d) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

e) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale.

4. Con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel, lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

b) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*



(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di *iter* semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

c) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

d) promozione di accordi di programma con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

e) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

f) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

## CAPO II

### RAPPORTI DELLO STATO CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

#### Art. 7.

*(Meccanismi di raccordo  
tra amministrazioni)*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo Stato e le regioni indi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) promozione di accordi di programma, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

e) *identica*;

f) *identica*.

## CAPO II

### RAPPORTI DELLO STATO CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

#### Art. 7.

*(Meccanismi di raccordo  
tra amministrazioni)*

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

viduano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### **Art. 8.**

*(Nuove norme in materia di raccolta e stoccaggio di rifiuti radioattivi)*

**1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»;**

**b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio.».**

**2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 3, primo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;**

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

*(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui all'articolo 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità di cui al comma 1 e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il presidente è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».**

Art. 9.

*(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il **30 giugno** di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità di cui al comma 1 e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 2.

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

5. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

7. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

33, 34 e 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

### CAPO III

NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO

#### Art. 9.

*(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere determinati i criteri, le modalità e le condizioni, ivi compresa l'eventuale limitazione dei diritti di voto, per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere definite le modalità di privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

### CAPO III

NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO

*Soppresso*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

**3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* al comma 2, le parole: «gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie»;

*b)* al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore»;

*c)* al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «coloro che ne abbiano la disponibilità,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,»;

*d)* al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati».

**4. I soggetti non titolari di concessioni di cui all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

cludano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonchè una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

**Art. 10.**

*(Terzietà delle reti)*

1. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonchè le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.

**Art. 11.**

*(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale)*

1. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

**Art. 10.**

*(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale)*

1. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove



(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiana, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo **massimo di quindici** anni e per una quota **massima pari al 70** per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiana, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

5. I criteri di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà econo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari **al 70** per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di **quindici** anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

niche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «*take or pay*» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocatione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 4.

7. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

#### **Art. 11.**

*(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)*

**1. Il comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è sostituito dal seguente:**

**«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elet-**

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 12.**

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici)*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**trica e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».**

*Soppresso*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

**5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.**

**6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.**

**7. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:**

- a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;**
- b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;**
- c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.**

**8. Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

blica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

9. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e successive modificazioni.

10. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti «previo parere del».

#### Art. 13.

*(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

*(Disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati)*

1. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

CAPO IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 15.

*(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)*

**1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio se-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

*(Disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati)*

*Identico*

CAPO IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 13.

*(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)*

*Soppresso*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

condo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, definisce gli *standard* di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli *standard* di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono inserite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*



(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

**le seguenti: «del Ministro delle attività produttive e sentito il parere».**

5. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-sexies. A decorrere dalle date di cui ai commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un anno».

6. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovraccanone ai clienti idonei e alle imprese distributrici per la fornitura ai clienti finali.

7. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1. *Identico*:

«5-ter. *Identico*.

5-quater. *Identico*.

5-quinquies. *Identico*.

**5-sexies. I clienti vincolati che dalle date di cui ai commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non venga esercitato, i suddetti clienti idonei continuano ad essere approvvigionati dall'Acquirente unico Spa».**

2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

8. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.

9. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

10. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti, **ivi compresa l'illuminazione pubblica.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 10 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 10 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al comma 10 e al presente comma non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 4. Restano validi gli accordi relativi a misure di compensazione perfezionati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 7 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 7 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al comma 7 e al presente comma non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 4 **o risultano comunque già stipulati**, prima della data di entrata in vigore della presente legge, **accordi volontari relativi a misure di compensazione.**

9. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

10. Qualora si verificano variazioni dell'imponibile o dell'imposta rilevanti ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la variazione è operata con riferimento all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta. Nel caso previsto dall'articolo 26, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le disposizioni degli articoli 21 e seguenti del medesimo decreto devono essere osservate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta in cui si è verificata la variazione.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del Gestore del mercato elettrico Spa, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999, e successive modificazioni, sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi dell'Acquirente unico Spa e del Gestore del mercato elettrico Spa sono definiti dal Ministro delle attività produttive.

12. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

*(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico)*

1. **Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, entro novanta giorni dalla data prevista dall'articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge, provvede alla fusione per incorporazione della società per azioni Acquirente unico di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro la data di cui al primo periodo, sono definiti gli indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'adozione di una delibera, entro i successivi sessanta giorni, ove siano precisati gli obblighi a carico dei distributori di energia elettrica al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati in condizioni di economicità, continuità, sicurezza, efficienza del servizio e parità del trattamento, anche tariffario.** Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può cedere quote azionarie della società a soggetti che rappresentino, in forma singola o associata, componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il Ministero dell'economia e delle finanze mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale».**

Art. 14.

*(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico)*

1. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l'energia di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al primo periodo del presente comma, è ritirata con le modalità di cui al medesimo primo periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, **di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni**, fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l'energia di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al primo periodo del presente comma, è ritirata con le modalità

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate e facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al terzo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui al medesimo primo periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate e facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. **L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina altresì i criteri e le modalità, ivi incluse le condizioni economiche, per la remunerazione degli impianti che producono energia esclusivamente da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, ovvero gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 che hanno conseguito i certificati verdi. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si assume come remunerazione il prezzo medio contrattato nella borsa elettrica.** Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al terzo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

**3. Al fine di incentivare la realizzazione, in tempi brevi, di nuovi impianti di media potenza e di promuovere un uso più estensivo del teleriscaldamento urbano, contribuendo al risparmio di energia primaria e al raggiungimento dei requisiti di qualità dell'aria previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, l'energia elettrica prodotta da impianti associati al teleriscaldamento urbano è dispacciata prioritariamente ed è esentata dagli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto**

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

3. I produttori nazionali di energia elettrica possono, anche in compartecipazione con società estere, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ha diritto a beneficiare dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001, in ragione dell'effettivo risparmio realizzato di energia primaria. Tale disciplina si applica agli impianti a ciclo combinato di potenzialità termica inferiore a 500 MW che entreranno in funzione dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che soddisfino il valore minimo di limite termico (LT) definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. *Identico.*

5. Alle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si applica limitatamente alla disposizione concernente il rilascio di una sola concessione per ambito comunale ivi prevista al fine di razionalizzare la distribuzione di energia elettrica. Il Ministro dell'attività produttive, ferme restando quelle già attribuite a dette imprese ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilascia le concessioni dell'attività di distribuzione di energia elettrica alle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, per tutti i comuni da esse già serviti in conformità dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, indipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vigore della



(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente legge. Sono ivi compresi i comuni inseriti nell'allegato 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 13 ottobre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2003, le cui concessioni contestualmente cessano di avere efficacia. Il comma 4 dell'articolo 13 della presente legge non si applica ai comuni di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per i quali trovano applicazione le disposizioni del presente comma. Le stesse imprese minori, previa richiesta al Ministro delle attività produttive, potranno ottenere le concessioni dell'attività di distribuzione anche per comuni contigui a quelli attualmente serviti fino al superamento di 100.000 clienti a condizione che il 25 per cento dei conseguenti maggiori utili rispetto a quelli precedenti venga annualmente erogato ai clienti entro tre mesi dall'approvazione del bilancio di competenza, e per un periodo di dieci anni dal rilascio delle concessioni per i comuni contigui, secondo criteri e modalità determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro, in caso di mancato accordo economico delle parti per il trasferimento delle reti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la cessione dei rami d'azienda dell'impresa non concessionaria ed il relativo valore, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e con la facoltà del concessionario di richiedere la locazione a riscatto delle reti di distribuzione oggetto della cessione, viene determinato con le procedure di cui al comma 4 del predetto articolo 9.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura;

d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, in conformità con gli obiettivi nazionali.

5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera s), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

**6. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti bilaterali sono trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale»;**

**b) il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**«2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico».**

7. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare **i criteri per** le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società».

Art. 17.

(*Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

**8. Le società titolari di concessioni di distribuzione, ivi comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono trasferire le attività di vendita ai clienti vincolati a società di capitali controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare le opportune modalità di separazione **contabile** ed amministrativa delle attività esercitate da tali società.**

Art. 15.

(*Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 *standard* metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale.

3. L'attività di cui al comma 2, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive da emanare, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

5. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

**6. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

*(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti)*

1. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

*(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti)*

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

*(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali)*

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 6.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

*a)* l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

*b)* la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

*c)* la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

*d)* la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

*(Incentivi per la rottamazione)*

**1.** Nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: «entro l'anno successivo alla data di immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione».

**2.** I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 1, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche».

Art. 18.

*(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti agli articoli 3, 4 e 6, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

4. Le concessioni petrolifere di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, sono convertite di diritto in autorizzazioni a tempo indeterminato.

5. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 2, lettere *c*) e *d*), nonchè quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

Art. 20.

*(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica)*

1. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Le concessioni petrolifere di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, **ivi comprese quelle relative all'installazione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto**, sono convertite di diritto in autorizzazioni.

5. *Identico.*

Art. 19.

*(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica)*

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile.

2. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

Art. 21.

*(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti)*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e ai loro potenziamenti ovunque ubicati. Le procedure previste dal citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000 si applicano altresì al conferimento di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, ovunque ubicato.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

3. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti)*

1. *Identico.*

**2. Alla scadenza delle concessioni per lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi soggetti concessionari sono individuati con procedure di evidenza pubblica che garantiscano le condizioni di concorrenza.**

3. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.



(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

5. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

6. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 4 e 5, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

7. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

8. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2004.

9. Al comma 10-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

10. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione, da esercitare secondo le norme ivi stabilite. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, esclusivamente mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE  
DELLE FONTI ENERGETICHE  
A TUTELA DELLA SICUREZZA  
E DELL'AMBIENTE

Art. 22.

*(Promozione dell'utilizzazione pulita  
del carbone)*

1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, quote decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica per unità di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**11. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale del trasporto pubblico e privato attraverso la diffusione dell'utilizzo del gas naturale usato come carburante, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuate apposite norme regolamentari.**

CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE  
DELLE FONTI ENERGETICHE  
A TUTELA DELLA SICUREZZA  
E DELL'AMBIENTE

Art. 21.

*(Promozione dell'utilizzazione pulita  
del carbone)*

1. *Identico.*

**2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo con le direttive europee in materia.**

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

energia utile prodotta, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo con le direttive europee in materia;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle quote di cui alla lettera a) con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime.

Art. 23.

*(Norme in materia di fonti rinnovabili)*

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2008-2010 e per il triennio 2011-2013. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre 2008.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

*(Norme in materia di fonti rinnovabili)*

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di «certificati verdi» in quantità pari all'entità dell'inadempienza.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 2 è il prezzo massimo dei «certificati verdi» formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

6. Al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 contribuisce anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

7. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'ENEL Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2004.

8. Al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, come recepita dalla legge 1° marzo 2002, n. 39, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti per i quali è stata rispettata la gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con esclusione dei beni prodotti, sostanze e beni derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici e di energia.

9. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 8 sono ammessi a beneficiare del regime riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili derivati dai rifiuti.

10. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

11. All'articolo 22, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

*(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».

2. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

*(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia)*

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 25.

*(Interventi a favore dell'uso razionale di energia)*

1. Il Ministero delle attività produttive, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 26.

*(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche)*

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

2. Il permesso e la concessione di cui al comma 1 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

*(Interventi a favore dell'uso razionale di energia)*

*Identico*

Art. 25.

*(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*



(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di conferimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

5. Nel caso di concessioni di coltivazione, i termini di cui al comma 4 sono stabiliti in sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

6. Gli atti di cui al comma 1 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 1 ha effetto di variante urbanistica.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

**8. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di**

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

*(Disciplina degli impianti di microgenerazione)*

1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

2. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purchè omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.**

Art. 26.

*(Disciplina degli impianti di microgenerazione)*

1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, **anche in assetto cogenerativo**, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

bre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

4. Il valore dei «certificati verdi» emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 5, alla Conferenza unificata e al Parlamento.

Art. 28.

*(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 27.

*(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi)*

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione».

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

Art. 29.

*(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

*a)* per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

*b)* per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice QE, quota energetica del costo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

*(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione)*

1. *Identico:*

«5-bis. *Identico:*

*a)* *identica;*

*b)* per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica **relativa all'anno di riferimento** del-

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

della materia prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei bimestri decorrenti dal 1° luglio dell'anno di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento **bimestrale** di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione. **Nel caso di gas commercializzato senza immissione in rete il valore è stabilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale gas fatturati nell'anno di riferimento».**

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

3. L'applicazione del metodo di calcolo dei valori unitari dell'aliquota di coltivazione previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 è ammissibile anche per la determinazione del valore delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 625 del 1996, nel caso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, e **successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 15 Smc = 38,52 MJ.** A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione».

2. *Identico:*

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni e **delle ulteriori detrazioni** di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

3. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

non risultino tuttora conclusi i relativi accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2003 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento è sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».

5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

Art. 30.

(*Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 29.

(*Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi*)

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Gli schemi di decreto sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere di norma il trattamento dei rifiuti radioattivi presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi; prevedere, solo se richiesto da motivi di sicurezza, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale;

b) attribuire alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) la responsabilità di condurre le indagini e gli studi per individuare i siti atti alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

deposito nazionale siano definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata;

*d)* prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; prevedere che la costruzione del deposito nazionale sia completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008;

*e)* adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale, anche utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

*f)* stabilire, sentite le regioni interessate, le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, con particolare riferimento al comune sede del deposito stesso e assegnare alla società di cui alla lettera *b)* i compiti e i mezzi necessari ad attivare le predette misure;

*g)* prevedere che la progettazione, la costruzione e la gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e che la gestione dello stesso sia affidata in concessione; prevedere che non possano essere concessionari i produttori di rifiuti;

*h)* garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

*i)* definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

*l)* prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonchè il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

*m)* prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e produttori e relative sanzioni;

*n)* assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera *b)*, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

di 500.000 euro per l'anno 2003, e di 2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

7. Per gli anni successivi al 2005, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonchè alla sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale, tramite l'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione efficiente, valorizzando i siti e le infrastrutture esistenti, la società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può acquisire la titolarità e l'esercizio dei relativi diritti, anche in associazione con altri soggetti pubblici o privati, dell'autorizzazione di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

Art. 31.

*(Criteri per l'accesso alle reti energetiche)*

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'e-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

*(Criteri per l'accesso alle reti energetiche)*

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

nergia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

Art. 32.

*(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto e di distribuzione)*

1. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Art. 33.

*(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, e successive modificazioni, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

*(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto e di distribuzione)*

*Identico*

Art. 32.

*(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali)*

*Identico*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

*(Funzionamento degli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

*(Funzionamento degli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere utilizzate esclusivamente ai fini delle istruttorie di cui al comma 1, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini delle istruttorie di cui al medesimo comma 1.

3. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

Art. 35.

(*Disposizioni organizzative*)

1. All'articolo 3, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «due volte» sono soppresse.

2. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. **Alle spese delle istruttorie di cui al comma 1, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 1, si provvede mediante le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 1.**

3. *Identico.*

Art. 34.

(*Disposizioni organizzative*)

1. **All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: «per non più di una volta».**

2. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è **soppresso il secondo periodo.**

3. **Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui all'articolo 34, comma 1, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive possono essere nominati non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.**

4. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa **di 1.000.000 di euro per l'anno 2003** e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° luglio 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari **a 1.000.000 di euro per l'anno 2003** e a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

#### Art. 36.

*(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di energia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal **1° gennaio 2004**.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata alla **legge 24 dicembre 2003, n. 350**.

6. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

**sposizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:**

*a)* **coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;**

*b)* **indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;**

*c)* **articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione.**

**2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonchè con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo Approvato dalla Camera dei deputati*)

**e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



**DISEGNO DI LEGGE N. 408**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MAGNALBÒ

**Art. 1.**

1. È autorizzata la realizzazione di un piano nazionale triennale per lo sviluppo della filiera biodiesel, articolato in progetti di realizzazione, di seguito denominato «piano nazionale».

2. Il piano nazionale ed i progetti sono approvati dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle attività produttive, entro il 31 marzo 2002.

3. Il primo piano nazionale ha decorrenza dal 1° luglio 2002.

4. Per il periodo di validità del piano nazionale di cui al comma 3, il biodiesel è immesso al consumo in esenzione d'accisa, con riferimento alle campagne agricole dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, per un quantitativo pari a 150.000 tonnellate nella campagna 2002-2003 ed a 160.000 tonnellate in quella successiva.

5. Entro il 30 giugno 2003, viene definito l'eventuale ulteriore aumento del quantitativo di biodiesel in esenzione d'accisa per la campagna 2004-2005, sulla base:

a) dell'esperienza realizzata con l'attuazione del primo piano nazionale;

b) dei criteri che saranno definiti in sede comunitaria per la ripartizione delle superfici destinabili a colture non alimentari;

c) dello sviluppo delle destinazioni non alimentari delle colture agricole in Italia.

**Art. 2.**

1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, de-

finisce gli obiettivi e le linee guida del piano nazionale ed i criteri di valutazione dei relativi progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, devono, in ogni caso, tendere a conseguire la massimizzazione dell'impatto riferibile allo sviluppo di una filiera agricola energetica nazionale e ad assicurare un efficace sistema informativo sulle sperimentazioni intraprese e sui risultati raggiunti dai soggetti attuatori, anche mediante accordi tra le diverse categorie e gli enti interessati. Detti progetti, in particolare, considerano l'effettiva esistenza di un'adeguata capacità produttiva, in termini di volumi di produzione e di adeguate caratteristiche qualitative dei prodotti, nonché la capacità distributiva e delle immissioni in consumo nel periodo di riferimento 2000-2001.

**Art. 3.**

1. Gli operatori in possesso di strutture aziendali adeguate agli obiettivi del piano nazionale, titolari di concessione rilasciata dal Ministero delle attività produttive o autorizzati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero titolari di una quota di riparto del contingente agevolato ai sensi del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e successive modificazioni, per la campagna 2000-2001, possono presentare progetti per la realizzazione del piano nazionale, entro trenta giorni dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, comma 1.

2. I progetti per la realizzazione del piano nazionale di cui al comma 1 sono atti ad assicurare un efficace utilizzo del combustibile biodegradabile nelle aree soggette ad alta concentrazione dell'inquinamento atmosferico conseguente alla circolazione motoristica, e, a tal fine, deve essere data priorità ai consumi di biodiesel in particolare per il

funzionamento degli automezzi pubblici di superficie per il trasporto dei cittadini e per la raccolta dei rifiuti, dei mezzi di soccorso e dei vari servizi urbani.

3. Al fine di assicurare il completo utilizzo del contingente nazionale da parte delle ditte produttrici di biodiesel, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, apporta annualmente, ove necessario, le modifiche ai criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1996, con l'obiettivo di incoraggiare quelle ditte che dimostrano maggiori capacità nella produzione e distribuzione del prodotto e che fanno fronte al collocamento del quantitativo annuale assegnato.

4. La priorità d'impiego del biodiesel, di cui al comma 2, va intesa anche per l'utilizzo del biodiesel negli impianti di riscaldamento e negli usi civili. Il combustibile biodegradabile può essere utilizzato anche per i natanti da diporto e motopesca, rifornibili a mezzo distributori automatici ubicati nell'area portuale.

5. Il Ministro delle attività produttive provvede al rilascio di concessioni per la realizzazione di nuovi impianti soltanto qualora le strutture esistenti non siano in grado di assicurare i volumi di produzione o le garanzie di qualità necessari all'esecuzione del piano nazionale.

6. A partire dal secondo anno di validità del piano nazionale, e, successivamente, con cadenza annuale, il Ministro delle attività produttive presenta al CIPE una relazione informativa e valutativa sullo stato di avanzamento del piano stesso.

7. Gli operatori dell'industria che hanno interesse ad utilizzare il metilestere quale materia prima nelle loro attività produttive, in particolare nell'industria cartaria e in quella per la produzione di detersivi biodegradabili, indirizzano istanza all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Ad indagine esperita l'ufficio tecnico di fi-

nanza rilascia l'autorizzazione all'impiego fissandone i quantitativi. Per tutti gli impieghi, il metilestere, quale materia prima, non è soggetto ad imposta di fabbricazione e i quantitativi utilizzati non vengono conteggiati nella quota annuale assegnata ai singoli operatori.

#### Art. 4.

1. Il Ministro delle attività produttive nomina una commissione con il compito di controllare la validità della tabella delle caratteristiche di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1994, affinché le specifiche future siano in linea con quelle adottate nei Paesi dell'Unione europea.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti con i quali si provvede alla distribuzione del prodotto in entrata, in giacenza e in uscita dai depositi, al fine di consentire la circolazione e la consegna del combustibile biodegradabile, sia allo stato puro che in miscela con gasolio minerale.

#### Art. 5.

1. Sono abrogati il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

## Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9 miliardi per l'anno 2002 e lire 20 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002,

allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1142**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAMBIN ED ALTRI

## Art. 1.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non inferiori a dodici anni per gli enti locali che operano in aree densamente popolate e non inferiori a venticinque anni per quelli che operano in aree scarsamente popolate».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio».

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affida-

mento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore industriale di ricostruzione, al valore commerciale ed al valore reale della rete al momento del subentro».

## Art. 2.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Per l'attività di distribuzione del gas gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita nella convenzione in atto.

6. Alla scadenza della convenzione, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14.»;

b) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 1580**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VALDITARA

---

### Art. 1.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono abrogati.

### Art. 2.

1. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione della reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell'affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1634**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CREMA

**Art. 1.**

1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli emessi con l'esclusiva finalità di istituire fondi da utilizzare per finanziare progetti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, ovvero per la realizzazione di interventi economici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da altre eventuali imposizioni sui redditi.

2. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al comma 1 sono aumentati, con costi a carico dello Stato e della regione competente fino a garantire, al netto, un rendimento pari al tasso di inflazione programmata, aumentato di 300 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

**Art. 2.**

1. Le quantità delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 1 che possono essere emesse sono determinate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive e sono ripartite tra le regioni che provvedono al relativo cofinanziamento.

2. Nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento italiano in ordine alla emissione e alla gestione del risparmio, possono emettere le obbligazioni e i titoli con le agevolazioni previste dall'articolo 1, istituti bancari e finanziari, enti locali e società quotate nei mercati azionari nazionali, dell'Unione europea e internazionali.

3. Le domande per emettere obbligazioni e titoli con i benefici previsti ai commi 1 e 2 sono presentate al Ministero delle attività produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di cui al presente comma.

4. Il lotto minimo di emissione dei titoli di cui all'articolo 1 è fissato in 1.000 euro.

5. Possono essere emesse obbligazioni e buoni ordinari di durata non inferiore a quattro anni, non convertibili, e certificati di deposito di durata non inferiore a diciotto mesi.

**Art. 3.**

1. Sono finanziati, mediante l'impiego dei capitali raccolti attraverso il collocamento dei titoli di cui all'articolo 1, interventi i cui progetti di realizzazione siano stati positivamente valutati dalle regioni interessate, attraverso gli organi competenti, previo parere favorevole delle province.

2. Ai fini del rilascio di un attestato di ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 sono valutati in base alla loro conformità alle disposizioni emanate, con deliberazione, dalle giunte regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali disposizioni sono aggiornate annualmente, tenendo conto dei progressi scientifici nei settori di cui all'articolo 4 e in conformità ai piani di sviluppo nazionale ed europeo.

3. Le domande di finanziamento sono presentate a istituti bancari e finanziari che, in proprio o per conto di enti locali o per società quotate nei mercati azionari, abbiano effettuato una raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1. Gli istituti bancari e finanziari provvedono alla raccolta della documentazione necessaria alla valutazione del progetto e del proponente e formulano un parere circa la sua sostenibilità economica. Le proposte di finanziamento sono successivamente inoltrate alla regione competente unitamente alla valutazione della banca, corredata da una dichiarazione relativa alla percentuale di finanziamento deliberata.

#### Art. 4.

1. I progetti di cui all'articolo 3 riguardano i seguenti ambiti di attività:

a) produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili con impiego di:

- 1) biomasse;
- 2) vento;
- 3) energia solare;
- 4) energia geotermica;
- 5) acqua per impianti non superiori ai 10 megawatt;

b) uso razionale dell'energia e risparmio energetico, in particolare:

- 1) microapplicazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 2) promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per usi domestici e agricoli;

c) ogni altra attività che abbia attinenza con la difesa e il miglioramento dell'ambiente e che sia valutata positivamente dalla regione competente.

#### Art. 5.

1. I progetti oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge devono essere cantierabili entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di ammissibilità di cui all'articolo 3.

2. Il requisito di cantierabilità è espressamente indicato nel dispositivo del provvedimento che dispone il finanziamento.

3. Ai fini di cui alla presente legge si intendono cantierabili i progetti che abbiano acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### Art. 6.

1. I fondi di cui all'articolo 1 sono soggetti a gestione separata.

2. Della gestione di cui al comma 1 è presentato alla regione competente un rendiconto annuale da parte dei singoli istituti di credito evidenziando i criteri di gestione del fondo, i progetti finanziati, nonché la percentuale di fondi raccolti non impiegata nel finanziamento.

3. L'assessorato competente per l'ambiente della regione interessata invia annualmente al Ministero delle attività produttive una relazione sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 1.

#### Art. 7.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, ai titoli di solidarietà emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, destinati al finanziamento di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) operanti nel settore della tutela ambientale.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1861**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MULAS ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

*a)* promuovere la produzione di energia eolica nel quadro politico di sostegno dello sviluppo di energie alternative;

*b)* assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'inquinamento acustico e l'impatto visivo degli impianti e parchi eolici, secondo le migliori tecnologie disponibili, prevedendo, altresì, il ripristino di fauna e flora danneggiate.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* «impianto eolico»: un impianto isolato, formato da un unico aerogeneratore;

*b)* «parco eolico»: più aerogeneratori collegati insieme in modo da costituire delle vere e proprie centrali elettriche;

*c)* «impianti *offshore*»: i parchi o impianti eolici costruiti in mare;

*d)* «fonti energetiche rinnovabili»: le fonti energetiche rinnovabili non fossili;

*e)* «inquinamento acustico»: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

*f)* «impatto visivo»: il grado di percezione, da parte di un osservatore, dell'impianto eolico e delle modifiche da esso apportate sull'ambiente e sul paesaggio, tale da costituire grave perturbazione del panorama naturale;

*g)* «migliori tecniche disponibili»: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. In particolare si intende per:

1) «tecniche»: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) «disponibili»: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

3) «migliori»: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.



## Art. 3.

*(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio)*

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, e conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili, con apposito provvedimento generale di natura non regolamentare, sono stabilite:

a) la compatibilità della pianificazione e localizzazione degli impianti eolici con gli strumenti di pianificazione esistenti, generali e settoriali, d'ambito regionale e locale, incentivando piani regionali coerenti;

b) le procedure specifiche per la pianificazione e localizzazione degli impianti eolici che tengano conto delle caratteristiche del paesaggio, limitando l'impatto visivo. Nell'individuare la localizzazione degli impianti, si predilige il riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali, ex cave e torbiere;

c) uno snellimento delle procedure attualmente disponibili, inserendo i programmi eolici all'interno di procedure di pianificazione energetica locale.

## Art. 4.

*(Limiti di emissione per i rumori)*

1. Gli impianti eolici devono soddisfare i requisiti in materia di emissione acustica ambientale previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambien-

tale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, dalla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, recante legge quadro sull'inquinamento acustico.

## Art. 5.

*(Zone di esclusione)*

1. Sono escluse dall'installazione di impianti e parchi eolici le zone di alto pregio naturalistico e con caratteristiche di forte attrazione turistica, le aree protette, i corridoi migratori degli uccelli, le aree di nidificazione e di caccia dei rapaci e il mare.

## Art. 6.

*(Aree protette)*

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, con la presente legge si incentivano gli interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili nelle aree protette, sostenendo l'acquisto di energia prodotta da impianti eolici installati esternamente rispetto alla perimetrazione dell'area protetta.

## Art. 7.

*(Norma finanziaria)*

1. Una quota pari al 5 per cento dei proventi che derivano dalle imposte concernenti il settore energetico, ivi compresi i carburanti, è destinata a incentivare lo sviluppo della produzione di energia eolica.

## Art. 8.

*(Fondo rotativo per la progettazione di impianti e infrastrutture eoliche nel territorio della regione Sardegna)*

1. In considerazione del *deficit* di produzione elettrica rispetto al fabbisogno, dei costi elevati dell'energia elettrica e della mancanza di metanodotti e gasdotti nella regione Sardegna, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un apposito fondo rotativo per la progettazione di impianti e infrastrutture energetiche da realizzare nella regione Sardegna che utilizzino fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare l'energia eolica, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, in accordo con i principi previsti dal Piano energetico nazionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## Art. 9.

*(Sanzioni)*

1. È comminata, indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e delle relative norme di applicazione.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2328**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVIELLO ED ALTRI

## CAPO I

**PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA  
LEGISLAZIONE E OBIETTIVI  
GENERALI DELLA POLITICA  
ENERGETICA NAZIONALE**

## Art. 1.

*(Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di politica energetica)*

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di politica energetica da assicurare nella disciplina di attuazione della presente legge:

*a*) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici in tutto il territorio nazionale;

*b*) l'universalità del servizio;

*c*) l'uguaglianza di fruizione e l'economicità del servizio per tutti gli utenti finali;

*d*) la sostenibilità ambientale dell'energia, anche attraverso l'uso equilibrato e razionale delle risorse territoriali e la promozione del ricorso alle energie rinnovabili;

*e*) la tutela degli utenti consumatori nel rispetto degli *standard* fissati dalla normativa comunitaria, anche con riguardo al costo e all'omogeneità dei servizi;

*f*) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, qualunque sia il regime nel quale esse vengono esercitate;

*g*) la garanzia della distribuzione e della disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'adeguatezza delle metodologie di produzione, trasporto e stoccaggio;

*h*) il perseguimento dell'equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, compatibilmente con le esigenze di razionalizzazione delle capacità produttive e delle risorse, garantendo comunque misure di compensazione ambientale e riequilibrio territoriale qualora si richiedano concentrazioni territoriali per specifiche e accertate esigenze strategiche.

## Art. 2.

*(Principi fondamentali della legislazione statale)*

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia:

*a*) la diversificazione delle fonti energetiche, delle zone geografiche di provenienza e delle modalità di trasporto;

*b*) la non discriminazione degli operatori presenti sul territorio nazionale;

*c*) la valorizzazione dell'efficienza negli usi finali dell'energia, con particolare riferimento all'eliminazione delle perdite;

*d*) la promozione e l'incentivo della ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico;

*e*) la garanzia delle condizioni di effettiva concorrenza e non discriminazione nel mercato dell'energia, anche in conformità alla normativa comunitaria, e dell'efficace funzionamento del mercato stesso;

*f*) il rispetto del principio di libera circolazione dell'energia sul territorio nazionale;

*g*) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, perseguendo come obiettivo l'equilibrio

tra domanda ed offerta di energia a livello regionale;

*h)* la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla legislazione nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali;

*i)* l'assenza di oneri di qualsiasi specie aventi effetti economici al di fuori dell'ambito di competenza territoriale delle autorità che li prevedono;

*l)* la garanzia di procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture;

*m)* il rispetto dei minimi inderogabili di qualità e quantità del servizio stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

*n)* la garanzia di pubblicità e trasparenza dei procedimenti autorizzatori.

2. I principi di cui al comma 1 possono essere modificati soltanto in forma espressa.

#### Art. 3.

*(Attività sottoposte agli obblighi di servizio pubblico)*

1. Costituiscono attività di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti, le seguenti attività del settore energetico:

*a)* produzione, trasformazione, importazione, esportazione, stoccaggio non in cattività naturale sotterranea;

*b)* acquisto e vendita ai clienti idonei;

*c)* trasporto, dispacciamento e distribuzione;

*d)* gestione di infrastrutture di approvvigionamento;

*e)* gestione degli impianti di distribuzione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono libere su tutto il territorio nazionale, fatti salvi

i vincoli derivanti dal rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1 concernenti, in particolare, la universalità e la continuità del servizio, la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, l'uguaglianza del trattamento e l'unicità della tariffa su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché la tutela ambientale e la protezione del clima.

#### Art. 4.

*(Attribuzioni e competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è indipendente dagli interessi dell'industria elettrica e ha il compito di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

*a)* l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale;

*b)* il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione;

*c)* la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

*d)* le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con le Autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea;

*e)* i dispositivi atti a risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;

*f)* il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

*g)* la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione, sull'uso della rete e sull'asse-

gnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

*h)* l'effettiva separazione contabile delle società elettriche per le attività di trasmissione e distribuzione, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura;

*i)* le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, tenendo conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha il compito di stabilire le metodologie per la determinazione:

- a)* delle condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali;
- b)* delle tariffe di trasmissione e distribuzione;
- c)* delle condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

## CAPO II

### NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI E PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

#### Art. 5.

##### *(Accesso alla rete)*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso alla rete a parità di condizioni.

2. L'accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione è basato su tariffe pubblicate praticabili a tutti i clienti idonei ed applicate senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo quanto previsto dall'articolo 4, sono pubblicati, prima della loro entrata in vigore.

3. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso a terzi, ove questi manchino della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

#### Art. 6.

##### *(Produzione di energia elettrica)*

1. La costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministro delle attività produttive sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

- a)* sicurezza tecnica e fisica degli impianti e delle relative apparecchiature;
- b)* protezione della salute e della sicurezza pubblica;
- c)* protezione dell'ambiente;
- d)* assetto del territorio;
- e)* efficienza energetica;
- f)* natura delle fonti primarie;
- g)* capacità tecnica, economica e finanziaria del richiedente.

## Art. 7.

*(Nuove capacità di generazione)*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle capacità di generazione di energia esistenti e degli obblighi di fornitura di energia elettrica garantiti a lungo termine provenienti dalle unità di generazione esistenti, propone al Ministero delle attività produttive la necessità di indire una gara per l'individuazione di nuovi soggetti in grado di assicurare nuove capacità.

2. La procedura della gara d'appalto per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

3. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, aggiuntivi rispetto alla potenza attualmente installata, sono rilasciate in favore dei soggetti, pubblici o privati, che le richiedono, sulla base di procedure di gara ad evidenza pubblica indette dal Ministero delle attività produttive in conformità a programmi pluriennali redatti tenendo conto della capacità produttiva esistente e delle prevedibili necessità del periodo considerato.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è responsabile dell'organizzazione, del controllo e della sorveglianza della procedura di gara di cui al presente articolo.

## Art. 8.

*(Gestione della rete di trasmissione)*

1. Il gestore della rete di trasmissione non deve essere collegato, nè in alcun modo controllato da soggetti che esercitano attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica.

2. Ciascun gestore della rete di trasmissione è tenuto a:

a) garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità della rete;

c) gestire i flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse. A tal fine il gestore della rete di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altra rete di trasmissione con cui la sua rete sia interconnessa;

d) fornire, al gestore di ogni altra rete interconnessa con la propria, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa;

e) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

f) fornire agli utenti della rete le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

## Art. 9.

*(Gestione della rete di distribuzione)*

1. Il gestore della rete di distribuzione garantisce la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente. Il gestore della rete di distribuzione acquisisce l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva della rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato.

2. I gestori della rete di distribuzione garantiscono, nel rispetto dell'ambiente, la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete.

3. I gestori della rete non possono in nessun caso discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete. In caso di accertamento di discriminazione tra utenti, in violazione del presente articolo, l'Autorità applica le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e ordina l'immediata cessazione dei comportamenti lesivi.

4. Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di distribuzione di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della gestione della rete di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabile, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;

b) il gestore della rete di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

c) il gestore della rete di distribuzione predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e per garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osser-

vanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per il conseguimento dei predetti obiettivi.

5. L'attività di distribuzione di energia elettrica e di gas è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

## CAPO III

MISURE PER FAVORIRE  
LA DIVERSIFICAZIONE  
DELLE FONTI ENERGETICHE

## Art. 10.

*(Rimodulazione della carbon tax)*

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli oli minerali, nonchè dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato «Orimulsion», impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con uno o più decreti:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto alla Commissione quadro delle Na-

zioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120;

*b)* a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

*c)* a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera *a)*, non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

#### Art. 11.

##### *(Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Lo Stato incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per usi industriali, domestici e agricoli con impiego di:

*a)* biomasse;

*b)* vento;

*c)* energia solare;

*d)* energia geotermica;

*e)* acqua per impianti non superiori ai 10 megawatt.

2. Le attività finalizzate alla realizzazione di progetti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, ovvero per la realizzazione di interventi economici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da altre eventuali imposizioni sui redditi.



**PETIZIONE (n. 112)**

Presentata dal signor Bruno LO CHIATTO

Il signor Bruno Lo Chiatto, di Grottaminarda (Avellino), chiede misure atte a promuovere l'uso dell'energia solare in Sicilia.

**PETIZIONE**

Presentata dal signor Pasquale DI FRANCESCO

Il signor Pasquale Di Francesco, di Canello Arnone (Caserta) chiede misure atte a promuovere l'uso dell'energia solare nel Sud d'Italia.



